



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



SETTORE 3
Ufficio Politiche di Sviluppo Turistico

REGOLAMENTO CONSULTA TURISTICA E ATTIVITA' ECONOMICHE ***(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 14/11/2011)***

ART. 1

Presso il Comune di Cattolica è costituita la Consulta Comunale per le Attività Economiche e per il Turismo.

ART. 2

La consulta è istituita con atto del Consiglio Comunale ed è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 3

Essa è formata dal Sindaco o da un suo delegato e dalle seguenti Associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative a livello locale, nella persona del loro componente effettivo o supplente, di cui al successivo articolo 6:

- C.N.A.
- A.D.A.C.
- CONFESERCENTI
- CONFCOMMERCIO
- A.I.A.
- ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA
- CONFARTIGIANATO
- RAPPRESENTANZE SINDACALI DEI LAVORATORI
- COOP. LA REGINA DELL'ADRIATICO
- COOP. ALTA MAREA
- COOP. BAGNINI
- A.P.I.
- CONFINDUSTRIA
- S.I.B

ART.4

La consulta svolge funzione consultiva in campo turistico e per le attività economiche, con il compito di elaborare proposte generali, nonché studi di interesse locale da sottoporre preventivamente all'Amministrazione Comunale, inerenti gli aspetti che riguardano l'attività turistico-commerciale della città di Cattolica.

ART. 5

Il Sindaco fissa l'ordine del giorno e convoca la Consulta almeno quattro volte l'anno; è altresì tenuto a riunire la consulta entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti, sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti della stessa.

· **Comune di Cattolica Settore 4: Sportello Unico Attività Produttive · Piazza Roosevelt, 7 - TEL. 0541966668 - FAX 0541966793**

ART. 6

Ai lavori della Consulta partecipa il componente effettivo o supplente preventivamente individuato dalle Associazioni indicate al precedente articolo 3.

Il membro effettivo o supplente può essere accompagnato da un'altra persona in qualità di tecnico-esperto di settore, che per competenza specifica è interessato ad uno degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 7

La seduta della Consulta è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 8

L'assenza ad almeno tre sedute consecutive della Consulta, non comunicata preventivamente, comporta la decadenza del componente designato dalla stessa Associazione che si impegna ad indicare il nuovo componente designato dalla stessa Associazione che si impegna ad indicare il nuovo componente entro dieci giorni dalla comunicazione ricevuta da parte della Presidenza.

ART. 9

La consulta dura in carica sino al termine della legislatura corrente a decorrere dalla data dell'atto di costituzione .

I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o su iniziativa dell'Associazione che li ha designati.

ART. 10

Alle riunioni della Consulta sarà presente un incaricato del Comune, in veste di Segretario della stessa, indicato dal Sindaco. Il segretario avrà il compito di redigere i verbali delle sedute ed inviare a tutti i componenti ed uditori l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno trattato.

ART. 11

L'O.d.g del presente organismo verrà trasmesso ai membri della I Commissione Consigliare “Affari istituzionali ed attività economiche” che parteciperanno come uditori.

ART. 12

La Consulta potrà prevedere e formare dei gruppi di lavoro su argomenti specifici formati anche da soggetti non appartenenti alla Consulta stessa.

ART. 13

A salvaguardia della rappresentatività del tessuto economico e sociale il C.C potrà rivedere la composizione della consulta di cui all'art. 3.